



LA PROROGA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO

(DPCM 10 aprile 2020)

Come ormai ben sappiamo, il Dpcm del 10 aprile 2020, pubblicato sabato scorso in Gazzetta Ufficiale, ha disposto la proroga, **fino alla data del 3 maggio 2020**, delle misure di contrasto e di contenimento del Covid-19 adottate dal Governo nel corso dell'ultimo mese consentendo, al contempo, la riapertura di alcune attività produttive.

Le nuove previsioni, che introducono anche una disciplina specifica relativa agli ingressi nel territorio italiano, vanno ad abrogare quelle contenute nei precedenti Dpcm e sono vigenti dal 14 aprile.

Si propone la consueta tabella delle misure adottate dal Governo, aggiornata ai nuovi differimenti, ricordando che **le Giunte regionali possono aver già disposto** (o determinare successivamente, a seguito del nuovo decreto) **discipline più restrittive**, alle quali, in ragione della collocazione delle proprie sedi o residenza, occorrerà necessariamente riferirsi.

MISURE	TIPOLOGIA	NOTE	TERMINE FINALE DI EFFICACIA
Sospensione di attività convegnistica e congressuale	Obbligo		3 maggio 2020
Sospensione delle attività di palestre, piscine, <u>centri sportivi</u> , centri benessere, <u>centri culturali</u> , <u>centri sociali</u> , <u>centri ricreativi</u>	Obbligo		3 maggio 2020

ARCI APS nazionale

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa

Tel. 06 41609 508 - osservatoriolegislativo@arci.it | Tel. 06 41609 251 - helpinforma@arci.it

Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma

<p>Limitazione agli spostamenti delle persone fisiche, ivi inclusi il trasferimento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso, ovvero verso abitazioni diverse dalla principale (ad es. case utilizzate per le vacanze)</p>	<p>Obbligo mitigato dalla necessità di spostarsi per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità o motivi di salute</p>	<p>È conseguente che i responsabili del servizio di patronato si facciano carico di non far sì che i promotori sociali operino per il periodo di vigenza del decreto</p>	<p>3 maggio 2020</p>
<p>Limitazione agli ingressi nel territorio italiano</p>	<p>Obbligo mitigato dalla necessità di entrare nel territorio italiano per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità o motivi di salute</p>	<p>Il Dpcm 10 aprile 2020 disciplina la procedura di ingresso nel territorio italiano indicando la documentazione necessaria, le prescrizioni cui devono attenersi i vettori e le modalità di svolgimento del <u>periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario</u> cui vengono sottoposte le persone che fanno ingresso nel territorio.</p> <p><u>Nel caso di soggiorni di breve durata (72 ore prorogabili di max 48 ore) giustificati unicamente da comprovate esigenze lavorative</u>, la relativa procedura di ingresso in Italia, che non contempla il periodo di sorveglianza sanitaria (a meno che allo scadere del periodo di permanenza su indicato il soggetto si trattenga nel territorio italiano) è disciplinata dall'art. 5 del Dpcm 10 aprile 2020. In sintesi è previsto che i vettori provvedano alla misurazione della temperatura e ad acquisire dai passeggeri autocertificazione da cui risultino le esigenze lavorative, periodo e luogo di permanenza, il recapito. Ove si faccia ingresso con mezzo privato, è necessario munirsi dell'autocertificazione con i contenuti sopra visti. In entrambi i casi, il soggiornante deve comunicare l'ingresso al dipartimento di prevenzione della ASL competente.</p>	<p>3 maggio 2020</p>

ARCI APS nazionale

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa

Tel. 06 41609 508 - osservatoriolegislativo@arci.it | Tel. 06 41609 251 - helpinforma@arci.it

Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma

E' comunque autorizzato il **transito** per trasporto terrestre, con periodo di permanenza massima di 24 ore, prorogabili max di 12 ore.

Le misure non si applicano ai lavoratori transfrontalieri.

Sospensione dei servizi di crociera delle navi passeggeri di bandiera italiana e di bandiera estera che abbiano scali in porti italiani

Obbligo

3 maggio 2020

Limitazione attività ludiche o ricreative all'aperto

Obbligo mitigato dalla possibilità di svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di 1 metro dalle altre persone

3 maggio 2020

Limitazione ai trasporti

Facoltà

I Presidenti delle singole regioni possano disporre, con ordinanza *ex art. 3, co, 2, d.l. 26 febbraio 2020 n. 6*, la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, con riduzione e soppressione dei servizi, in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

ARCI APS nazionale

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa

Tel. 06 41609 508 - osservatoriolegislativo@arci.it | Tel. 06 41609 251 - helpinforma@arci.it

Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma

		Per gli stessi fini, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.	3 maggio 2020
	Obbligo	In ogni caso le aziende dei trasporti devono adottare interventi straordinari e ripetuti di sanificazione dei mezzi.	
Divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico	Obbligo	Tenuto conto delle limitazioni imposte allo spostamento delle persone (v. precedente misura) occorre incentivare, da parte dei Servizi di sistema, le forme telematiche di attribuzione del mandato a svolgere i servizi per conto degli assistiti	3 maggio 2020
Sospensione dell'apertura dei musei e di altri luoghi di cultura e di cinema, teatri, scuole da ballo, discoteche, sale scommesse e locali assimilati	Obbligo		3 maggio 2020
Sospensione dell'attività di ristorazione, inclusi bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie	Obbligo	Fanno eccezione le mense e il catering continuativo su base contrattuale, ferma restando a necessità di garantire da distanza di un metro. Il divieto deve ritenersi pienamente applicabile anche alle attività di miscita svolte presso le strutture di base affiliate, ove esercitate con pubblica licenza. Rimangono consentiti l'attività di ristorazione con consegna a domicilio.	3 maggio 2020

ARCI APS nazionale

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa

Tel. 06 41609 508 - osservatoriolegislativo@arci.it | Tel. 06 41609 251 - helpinforma@arci.it

Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma

La circolare n. 1 del 27 marzo 2020 del MLPS ha specificato la continuazione delle attività di

somministrazione pasti o servizi alle fasce di popolazione debole da parte delle associazioni di volontariato, nonché dei servizi di distribuzione alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza oppure di consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, ovvero il disbrigo di pratiche o del pagamento di bollette).

Sospensione degli esercizi commerciali	<p>Obbligo riferito alle attività commerciali al dettaglio svolte sia nell'ambito di esercizi commerciali di vicinato che in quello della media e grande distribuzione, pur se ricompresi all'interno di centri commerciali.</p> <p>Obbligo riferito anche ai mercati, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari.</p>	<p>Non sono sospese le attività di vendita di generi alimentari e quelle di prima necessità individuate nell'all.1 del Dpcm 10 aprile 2020 (tra cui, oltre a edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, vengono inserite le librerie, le cartolerie, i negozi di abbigliamento per bambini).</p>	
Obbligo		Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare la distanza di sicurezza di 1 metro e gli ingressi dilazionati.	3 maggio 2020
Raccomandazione		Agli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa è fatta espressa raccomandazione di attenersi alle misure indicate nell'all. 5 al Dpcm 10 aprile 2020.	

ARCI APS nazionale

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa

Tel. 06 41609 508 - osservatoriolegislativo@arci.it | Tel. 06 41609 251 - helpinforma@arci.it

Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma

Svolgimento di servizi bancari, finanziari, assicurativi e comparto agricolo	Obbligo di rispettare le norme igienico sanitarie		3 maggio 2020
Limitazione dei servizi alla persona	Obbligo	A seguito delle previsioni del Dpcm 10 aprile 2020 rimangono consentite solo le attività di servizi individuati nell'all. 2 del Dpcm (lavanderie e servizi di pompe funebri).	3 maggio 2020
Sospensione di eventi e competizioni sportive	Obbligo		3 maggio 2020
Sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, delle attività scolastiche e di formazione superiore, di corsi professionali, di master, università per anziani	Obbligo mitigato dalla possibilità di svolgere le attività formative a distanza		3 maggio 2020
Applicazione dello smart working	Raccomandazione	Si raccomanda il massimo utilizzo del lavoro agile per tutte le attività non sospese relative a servizi indifferibili.	

ARCI APS nazionale

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa

Tel. 06 41609 508 - osservatoriolegislativo@arci.it | Tel. 06 41609 251 - helpinforma@arci.it

Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma

	Con riferimento alle pubbliche amministrazioni, richiede di assicurare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorative in forma agile e di individuare, quali siano le attività indifferibili da rendere in presenza.	3 maggio 2020
	Si ricorda che il Dpcm 8 marzo estende a tutti i datori di lavoro la possibilità di accedere al cosiddetto “lavoro agile” per tutto il periodo dello stato di emergenza.	31 luglio 2020
Sospensione delle attività produttive, industriali e commerciali, e delle attività professionali	Obbligo, mitigato dalla possibilità di proseguire lo svolgimento delle attività produttive qualora siano organizzate in modalità a distanza ovvero di lavoro agile.	L’obbligo è generalizzato, con le eccezioni distinte dai codici ATECO della tabella inserita nell’all.3 del Dpcm del 10 aprile 2020.
		3 maggio 2020
Limitazione allo svolgimento delle riunioni	Obbligo di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto	3 maggio 2020
Limitazione apertura luoghi di culto	Obbligo condizionato all’adozione di misure idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di 1 metro	3 maggio 2020

ARCI APS nazionale

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa

Tel. 06 41609 508 - osservatoriolegislativo@arci.it | Tel. 06 41609 251 - helpinforma@arci.it

Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma

Sospensione cerimonie, anche funebri	Obbligo	03/05/20
Previsione, all'interno di ogni locale aperto al pubblico, di liquidi disinfettanti per l'igiene delle mani	Obbligo	3 maggio 2020

RESPONSABILITÀ – Ricordiamo che l'impianto sanzionatorio relativo al mancato rispetto delle misure di contenimento è individuato nell'art. 4 del d.l. n. 19/2020, ai sensi del quale, salvo che il fatto costituisca reato, chi non ottempera alle misure adottate, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, con aumento della sanzione fino ad un terzo nell'ipotesi in cui il mancato rispetto delle predette misure avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nelle ipotesi individuate nell'art. 4, comma 2, del citato d.l. è altresì prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

L'art. 6, inoltre, prevede che, salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 c.p. (procurata epidemia) o comunque più grave reato, la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena sia punito ai sensi dell'art. l'art. **260 del testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27.07.34 n.1265)**, in base al quale *"Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a quattromila. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata."*

Roma, 15 aprile 2020

ARCI APS nazionale

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa

Tel. 06 41609 508 - osservatoriolegislativo@arci.it | Tel. 06 41609 251 - helpriforma@arci.it

Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma